

# LINEE GUIDA VIDEOSORVEGLIANZA

## LINEE GUIDA 3/2019 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO

### REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (General Data Protection Regulation 679/2016 GDPR)

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni sull'applicazione del GDPR in relazione al trattamento dei dati attraverso la videosorveglianza.

Dato che l'uso intensivo di dispositivi video influisce sul comportamento dei cittadini e restare anonimi e preservare la propria privacy è, in linea generale, sempre più difficile, i titolari del trattamento devono assicurarsi che il trattamento dei dati derivanti dalla videosorveglianza sia soggetto a una valutazione periodica delle garanzie fornite.

#### 1. DATI PERSONALI

La sorveglianza sistematica e automatizzata di uno spazio specifico con mezzi ottici o audiovisivi, utilizzata a scopo di protezione della proprietà o per proteggere la vita e la salute delle persone, comporta la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche o audiovisive su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, i cosiddetti dati personali.

Il rischio potenziale di un uso improprio di tali dati aumenta in rapporto alla dimensione dello spazio monitorato e al numero di persone che lo frequentano, rendendo necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come da articolo 35, paragrafo 3, lettera c) del GDPR.

Questo include l'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, che impone ai responsabili del trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati se la tipologia del trattamento, per sua natura, richiede il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati.

#### 2. LICEITA' DEL TRATTAMENTO

La videosorveglianza, come precedentemente scritto può servire a molti scopi, ad esempio a supporto della protezione della proprietà e di altri beni, della protezione della vita e dell'integrità fisica delle persone. Bisogna quindi stabilire dettagliatamente le finalità del trattamento (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)) che devono essere documentate per iscritto e devono essere specificate per ogni telecamera di sorveglianza in uso.

Inoltre gli interessati devono essere informati delle finalità del trattamento ai sensi dell'articolo 13, specificando che, la semplice menzione di uno scopo di "sicurezza" o "per la vostra sicurezza" non è sufficientemente specifica.

Le disposizioni per la finalità più utilizzate sono per:

### **1. Legittimo interesse** (articolo 6, paragrafo 1, lettera f))

La videosorveglianza è lecita se è necessaria per conseguire la finalità di un legittimo interesse perseguito da un titolare del trattamento o da un terzo, a meno che su tali interessi prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Per esempio in presenza di una situazione di reale rischio, la tutela della proprietà da furti o atti vandalici può costituire un legittimo interesse con riguardo alla videosorveglianza, quindi il legittimo interesse deve essere esistente e attuale.

Infatti prima di avviare la sorveglianza è necessario che sussista una situazione di reale difficoltà, come ad esempio danni o incidenti gravi verificatisi in passato, tale per cui i titolari del trattamento farebbero bene a documentare gli eventi problematici in questione e le relative accuse penali.

In questa disposizione i dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). Prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve sempre valutare criticamente se questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l'obiettivo desiderato e, in secondo luogo, adeguata e necessaria per i suoi scopi.

Si dovrebbe optare per misure di videosorveglianza unicamente se la finalità del trattamento non può ragionevolmente essere raggiunta con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Il titolare del trattamento deve valutare: 1) in che misura il monitoraggio incida sugli interessi, sui diritti fondamentali e sulle libertà degli individui, e 2) se ciò comporti violazioni o conseguenze negative rispetto ai diritti dell'interessato.

Infine occorre includere le ragionevoli aspettative dell'interessato al momento e nel contesto del trattamento dei suoi dati personali, ovvero, per esempio, un dipendente sul luogo di lavoro non si aspetta di essere monitorato dal proprio datore di lavoro in quanto costituisce una grave interferenza nei diritti dell'interessato.

### **2. Necessità al fine di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento** (articolo 6, paragrafo 1, lettera e))

I dati personali potrebbero essere trattati mediante la sorveglianza, ma altri fondamenti di liceità per esempio obiettivi di «salute e sicurezza» per la protezione di visitatori e dipendenti, possono fornire un margine limitato per il trattamento, in ogni caso tenendo conto degli obblighi previsti dal RGPD e dei diritti degli interessati.

### **3. Consenso**

Il consenso deve essere prestato liberamente, deve essere specifico, informato e inequivocabile.

Il titolare del trattamento se desidera invocare il consenso deve assicurarsi dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso prima del trattamento dei suoi dati personali.

Per esempio dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest'ultimo venga fornito liberamente.

### 3. COMUNICAZIONE DI FILMATI A TERZI

La comunicazione è definita come trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati personali dell'interessato. Qualsiasi comunicazione costituisce uno specifico trattamento per il quale il titolare deve avere una base giuridica fra quelle di cui all'articolo 6 del GDPR.

Dallo stesso lato il terzo destinatario dovrà effettuare una propria analisi giuridica, in particolare individuando la base del suo trattamento (per esempio la ricezione dei materiali filmati).

Anche la comunicazione di videoregistrazioni alle autorità di contrasto è un processo indipendente, per il quale il titolare del trattamento deve individuare una separata giustificazione.

### 4. TRATTAMENTI RIGUARDANTI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

Per categorie particolari di dati si possono intendere quei dati sensibili di una persona, il cui trattamento comporterebbe maggiori rischi per i diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento deve quindi cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino dati sensibili prestando attenzione al principio della minimizzazione dei dati.

Per esempio un datore di lavoro non deve utilizzare registrazioni di videosorveglianza che mostrano una manifestazione al fine di identificare gli scioperanti.

### 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Un interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno del fatto che i propri dati personali siano oggetto di trattamento. Per quanto riguarda la videosorveglianza, significa che se nessun dato è conservato o trasferito, una volta trascorso il momento del monitoraggio in tempo reale, il titolare potrebbe soltanto comunicare che nessun dato personale è più oggetto di trattamento (oltre alle informazioni generali obbligatorie di cui all'articolo 13). Se tuttavia i dati sono ancora in corso di trattamento al momento della richiesta (vale a dire se i dati sono conservati o trattati ininterrottamente in qualsiasi altro modo), l'interessato dovrebbe ricevere accesso e informazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 15.

Se il titolare del trattamento continua a trattare dati personali al di là del monitoraggio in tempo reale, l'interessato può chiedere la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del RGPD, ricorrendo al diritto alla cancellazione. Il titolare del trattamento sarà tenuto a cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo, se non per casi di richieste eccessive, ledere ai diritti altrui o se il titolare non è in grado di identificare l'interessato.

Rispetto alla videosorveglianza basata su un legittimo interesse, o con riguardo alla necessità nello svolgimento di un compito di interesse pubblico, l'interessato ha il diritto di opposizione, di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare. Nel caso il titolare del trattamento possa dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti e sugli interessi dell'interessato, il trattamento dei dati della persona che vi si è opposta deve cessare. Il titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese.

## 6. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE

La normativa europea in materia di protezione dei dati dispone da tempo che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. Dovrebbero essere informati in modo dettagliato sui luoghi sorvegliati. Vengono definite due più importanti informazioni:

- Informazioni di primo livello facendo riferimento alla segnaletica di avvertimento, in particolare il suo posizionamento e il contenuto;
- Informazioni di secondo livello facendo riferimento a tutte quelle a cui l'interessato deve essere a conoscenza, reperibili anche digitalmente.

## 7. PERIODI DI CONSERVAZIONE E OBBLIGO DI CANCELLAZIONE

I dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati. La necessità o meno di conservare i dati personali dovrebbe essere valutata entro una tempistica ristretta, solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni.

È responsabilità del titolare del trattamento definire il periodo di conservazione conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dimostrare la conformità alle disposizioni del GDPR.

## 8. MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Come indicato all'articolo 32, paragrafo 1, del RGPD, non è sufficiente che il trattamento di dati personali durante la videosorveglianza sia lecito, in quanto titolari e responsabili del trattamento devono anche garantire l'adeguata sicurezza dei dati in questione. Le misure tecniche e organizzative attuate devono essere proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

I titolari del trattamento devono quindi mettere in atto misure tecniche e organizzative al fine di salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e stabilire i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti.

Le Misure organizzative da poter prendere in considerazione sono: stabilire la responsabilità della gestione e del funzionamento del sistema di videosorveglianza, la finalità e ambito di applicazione, misure di trasparenza, eseguire una formazione specifica, la gestione dei problemi e le procedure di recupero dati.

Le Misure tecniche possono essere: la sicurezza fisica di tutti i componenti del sistema, la sicurezza del sistema, la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e il controllo degli accessi.

## 9. VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del RGPD, i titolari del trattamento sono tenuti a condurre valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati quando una determinata tipologia di trattamenti può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'articolo prevede anche che ogni autorità di controllo pubblici un elenco delle tipologie di trattamento soggette obbligatoriamente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

I titolari del trattamento dovrebbero quindi consultare attentamente questi documenti al fine di determinare se tale valutazione sia necessaria e, in tal caso, al fine di effettuarla. L'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe determinare la scelta del titolare del trattamento sulle misure di protezione dei dati implementate.

## 10. AUTORIZZAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA

Le aziende che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l'obbligo, sancito dall'art. 114 del D.Lvo N° 196/2003, di munirsi di apposita autorizzazione videosorveglianza per l'installazione e l'utilizzo dell'impianto. Questa deve essere rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

La richiesta va eseguita a cura del titolare dell'impianto, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'**Ispettorato Territoriale del Lavoro** sul sito [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it), successivamente accedere alla propria sede dell'ispettorato e a documenti.

Insieme ai moduli previsti si dovrà allegare:

- Relazione tecnica dell'impianto di videosorveglianza;
- Planimetria con indicate le telecamere e le zone interessate;
- Modello informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR;
- Lettera informativa di videosorveglianza ai dipendenti;
- Esempio del cartello di videosorveglianza che verrà esposto;
- Descrizione e immagini delle telecamere utilizzate.